



Unione Comunale dei Colli
CORPO DI POLIZIA LOCALE



Unione Comunale dei Colli Corpo di Polizia Locale

**Regolamento in materia di riscossione coattiva
delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada**

Approvato con Delibera di Assemblea n. 12 del 25.11.2017



Indice

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Modalità di riscossione coattiva
- Art. 3 Sollecito bonario (procedura pre-coattiva)
- Art. 4 Riscossione coattiva delle entrate
- Art. 5 Responsabile della riscossione
- Art. 6 Importi minimi
- Art. 7 Versamenti rateali
- Art. 8 Contenzioso
- Art. 9 Autotutela
- Art. 10 Richiesta di annullamento
- Art. 11 Norme di rinvio
- Art. 12 Entrata in vigore



Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale della riscossione delle entrate extratributarie dell'Unione, limitatamente alle sanzioni del codice della strada e normative connesse alla circolazione stradale ed altre violazioni di competenza.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività dell'Unione Comunale dei Colli quale soggetto attivo delle proprie entrate in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2

Modalità di riscossione coattiva

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada possono essere riscosse:
 - a) mediante ruolo esattoriale con affidamento al concessionario nazionale della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione";
 - b) mediante gestione diretta da parte dell'Unione dei Colli (con ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910 o eventuale altro strumento previsto per legge), con eventuale affidamento a terzi dell'attività di supporto o complementari alla riscossione stessa, comprese le attività di gestione del relativo contenzioso.

Art. 3

Sollecito bonario (procedura pre coattiva)

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o ingiunzione



fiscale) l'obbligato al pagamento della sanzione riceverà almeno una lettera di sollecito di pagamento.

2. L'obbligato al pagamento della sanzione sarà tenuto a rimborsare il costo di elaborazione e spedizione della lettera di sollecito.

Art. 4

Riscossione coattiva delle entrate

1. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 1, l'Unione procede mediante iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale, secondo quanto disposto dal R.D. n. 639/1910 e dalla normativa vigente.
2. Il funzionario responsabile del relativo procedimento è individuato nel Dirigente cui è attribuita la responsabilità, il quale è l'unico soggetto competente alla firma delle ingiunzioni fiscali e di tutti gli atti conseguenti e successivi.
3. La Giunta dell'Unione determina i costi diretti della riscossione coattiva da imputare a carico dei soggetti debitori, laddove non siano già diversamente quantificati dalla normativa vigente.
4. Qualora il versamento delle somme dovute non sia effettuato dal soggetto debitore, entro i termini prestabiliti nella legge o nel regolamento, è attivata dall'Ente la procedura di riscossione coattiva mediante l'utilizzo sia di strumenti di natura cautelare, quali il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria, che di natura esecutiva, quali il pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi, secondo le modalità e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili.
5. In materia di rimborsi e rateizzazioni, alle ingiunzioni fiscali si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 5

Responsabile della Riscossione

1. Il Responsabile della Riscossione, individuato dall'Ente, mette in atto il monitoraggio di tutte



le procedure affinché il recupero dei crediti avvenga in modo puntuale e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.

2. Il Responsabile della Riscossione, nominato nelle forme previste dalla legge, esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della Riscossione e provvede alla formazione degli atti esecutivi, in particolare l'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

Art. 6

Importi minimi

1. Non si procederà all'accertamento e alla riscossione coattiva delle entrate il cui importo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore a € 30,00.

Art. 7

Versamenti rateali

1. Nel caso in cui l'importo sia pari o superiore a Euro 500,00, su richiesta del contribuente, che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa una dilazione del pagamento secondo le norme contenute nell'art 202 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito complessivo lordo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.
3. L'istanza deve essere presentata all'ufficio della Polizia Locale utilizzando eventualmente il modello appositamente predisposto. Alla domanda va allegata la documentazione attestante il reddito complessivo lordo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai



Unione Comunale dei Colli

CORPO DI POLIZIA LOCALE



redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di euro 10.628,16 è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

4. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso alle autorità competenti. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
5. L'istanza di rateizzazione è ammissibile se presentata prima dell'attivazione degli atti esecutivi da parte dell'Ente.
6. La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del funzionario responsabile del procedimento.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
8. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, l'interessato decade automaticamente dalla rateazione, l'intero importo ancora dovuto, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, entro i successivi 30 giorni dallo scadere dell'ultima rata non pagata, senza necessità di emissione di alcun provvedimento di revoca ed il debito non potrà più essere rateizzato;
9. Su richiesta del soggetto debitore, il Responsabile della Riscossione, nelle ipotesi di situazione di temporanea obiettiva difficoltà dello stesso, individuata sulla base degli indicatori di cui all'art. 7 del presente regolamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute con le seguenti modalità: per importi fino a 1.500 euro potranno essere concesse fino a un massimo di 10 rate mensili mentre per importi superiori ad euro 1.500 potranno essere concesse 12 rate mensili, elevabili fino a 24 in ragione dell'importo complessivo del debito, comprensivo di eventuali interessi legali e/o moratori.
10. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi.



11. Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a euro 5.000,00, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale, comprensivo di oneri e spese e degli interessi nella misura del tasso legale in vigore.
12. Qualora la rateazione non sia garantita da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, l'Ente a garanzia del proprio credito riscuote le rate attraverso l'addebito in conto corrente, tramite RID, cessione del quinto dello stipendio o ulteriori forme ritenute idonee.
13. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00.

Art.8

Contenzioso

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, il funzionario responsabile della gestione dell'entrata é abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente.

Art. 9

Autotutela

1. L'Amministrazione, con provvedimento del funzionario responsabile dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio.



- valore della lite;
 - costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese.
4. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario responsabile può annullare il provvedimento. In tal caso, dell'atto di annullamento viene data comunicazione all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Art. 10

Richiesta di annullamento

1. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
- a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona o di notifica;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo;
 - e) notificazione di verbale a soggetto estraneo di cui all'art. 386, comma 1, del D.P.R. 495/92, del regolamento di attuazione del codice della strada;
2. Le richieste di cui al comma 1, comportano l'obbligo da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso.
3. Nel caso in cui il procedimento di riesame si concluda con l'emissione dell'atto di annullamento, di tale provvedimento è data comunicazione al contribuente.

Art. 11

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti di legge.



2. Eventuali variazioni normative di carattere esclusivamente prescrittivo non derogabili, i cui effetti si esplicano direttamente sulle norme regolamentari, si intendono automaticamente applicabili.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione assembleare di approvazione.